SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1997.

Determinazione della media delle spese di parte corrente sostenute da ciascun comune nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore la cui competenza a provvedere spetta alle province.

97A2127

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 1996.

Approvazione del piano di riparto del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 di delega delle funzioni in materia di turismo del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Pier Luigi Bersani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995, istitutivo del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana;

Considerato il parere reso dall'autocoordinamento regionale nella riunione del 25 luglio 1996;

Viste le direttive impartite dall'on. Ministro Bersani con nota del 31 luglio 1996;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 17 luglio 1995, n. 167287, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1995, registro n. 3, foglio n. 227, istitutivo del capitolo 7844, con uno stanziamento di 39 miliardi;

Vista la nota del 16 gennaio 1996, n. 34/203/95 con la quale è stata chiesta la conservazione, quali residui, della somma di lire 39 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1995, n. 223727, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1996, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale è stata disposta un'integrazione sul capitolo anzidetto di L. 112.612.000;

Vista la nota dell'8 marzo 1996, n. 274/203/95/A, con la quale è stata chiesta la conservazione, quali residui, della suddetta somma;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 19 gennaio 1996, n. 102968, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1996, registro n. 1, foglio n. 183, con il quale è stata disposta un'integrazione, sul capitolo anzidetto, di L. 953.000.000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1996, n. 114594, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1996, registro n. 2, foglio n. 127, con il quale è stata disposta un'integrazione, sul capitolo anzidetto, di L. 16.626.210.000;

Ritenuto, pertanto, che il Fondo ripartibile ascende a L. 56.691.822.000;

Visto il disposto dell'art. 12, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 400/1988, con cui si richiede il parere della Conferenza Stato-regioni;

Vista la proposta relativa al piano di riparto predisposta dagli uffici;

Considerata l'approvazione della proposta suddetta da parte della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano di riparto di cui al parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 24 dicembre 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro delegato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 57

ALLEGATO

Regioni a statuto ordinario	Totale 70%	Totale 30%	Totale generale
Piemonte	2.104.000.470	901.714.485	3.005.714.955
Lombardia	4.069.755.890	1.744.181.095	5.813.936.985
Veneto	4.847.691.930	2.077.582.255	6.925.274.185
Liguria	3.328.572.445	1.426.531.050	4.755.103.495
Emilia-Romagna	6.260.414.040	2.683.034.590	8.943.448.630
Toscana	4.203.224.075	1.801.381.745	6.004.605.820
Umbria	1.662.304.680	712.416.290	2.374.720.970
Marche	1.712.912.610	734.105.405	2.447.018.015
Lazio	3.636.733.775	1.558.609.190	5.195.333.965
Abruzzo	1.380.485.740	591.636.745	1.972.122.485
Molise	672.212.020	288.090.865	960.302.885
Campania	2.739.396.895	1.174.027.240	3.913.424.135
Puglia	1.440.458.425	617.339.325	2.057.797.750
Basilicata	651.719.790	279.308.485	931.028.275
Calabria	974.392.615	417.596.835	1.391.989.450
Totali	39.684.275.400	17.007.546.600	56.691.822.000

97A2785

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 aprile 1997.

Disposizioni relative al programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio e delle infrastrutture nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal sisma del dicembre 1990, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 - Modificazioni e integrazioni delle ordinanze n. 2151/FPC del 17 luglio 1991, n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991 e n. 2256 del 27 aprile 1992. (Ordinanza n. 2553).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, il quale dispone l'avvio di un programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 destinando allo scopo la somma di lire 30 miliardi prevedendo altresì che, nelle more della definizione del piano organico di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, definisca, con riferimento alle situazioni d'urgenza, le modalità di attuazione del programma di adeguamento antisismico;

Viste le ordinanze n. 2151/FPC del 17 luglio 1991, n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991 e n. 2256 del 27 aprile 1992, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1991, n. 264 dell'11 novembre 1991 e n. 108 dell'11 maggio 1992, con le quali sono stati indicati gli edifici compresi nelle prime fasi del programma di adeguamento antisismico per la provincia di Siracusa di cui sopra per l'importo complessivo di L. 26.478.906.815;

Vista l'ordinanza n. 2311/FPC del 10 dicembre 1992, con la quale sono state attribuite ai prefetti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa le funzioni già espletate dal commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale nominato con ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990;

Visto in particolare l'art. 5 dell'ordinanza n. 2256 del 27 aprile 1992 ove si prevede che il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei progetti approvati, stabilisca con propria ordinanza definitivamente gli importi di spesa relativi a ciascun intervento e conseguentemente adegui il programma definito con le precedenti ordinanze sopracitate;

Vista la nota n. 6/RIC del 14 febbraio 1997 con la quale il prefetto di Siracusa segnala al Dipartimento della protezione civile lo stato degli interventi, formulando proposte di rimodulazione del programma determinato con le ordinanze sopraindicate;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di completare il programma di adeguamento antisismico;

Ritenuta condivisibile la proposta inoltrata dal prefetto di Siracusa;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è così rimodulato:

Carlentini - Palazzo comunale	L.	1.000.000.000
Siracusa - Acquedotto civico	»	1.500.000.000
Augusta - Scuola media «Corbino»	»	1.940.000.000
Augusta - Scuola media «Cappuccini»	»	2.600.000.000
Siracusa - Edificio ex IPSIA	»	2.300.000.000
Lentini - Scuola elementare «V. Veneto»	»	1.530.000.000
Lentini - Scuola media «R. da Lentini»	»	1.800.000.000
Carlentini - Scuola media «Scovanetto»	»	300.000.000
Lentini - Scuola media «Marconi»	»	1.500.000.000
Melilli - Piazza comunale	»	8.500.000.000
Noto - Palazzo comunale «Ducezio»	»	3.508.906.815
Totale	L.	26.478.906.815

Art. 2.

Gli interventi in corso dovranno essere completati entro il 31 dicembre 1998 avvalendosi delle procedure, deroghe e modalità previste dalle ordinanze n. 2151 del 17 luglio 1991, n. 2174 del 30 ottobre 1991 e n. 2256 del 27 aprile 1992 che per quanto non modificato dalla presente ordinanza restano confermate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2729

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 marzo 1997 è pari a 20.800 miliardi;

Decreta:

Per il 15 aprile 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 aprile 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A2817

DECRETO 7 aprile 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione delo Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 marzo 1997 è pari a 20.800 miliardi;

Decreta:

Per il 15 aprile 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 ottobre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'of-

ferta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 aprile 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A2818

DECRETO 7 aprile 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 marzo 1997 è pari a 20.800 miliardi;

Decreta:

Per il 15 aprile 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 aprile 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 aprile 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A2819

DECRETO 7 aprile 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantasei e trecentosessantotto giorni relativi all'emissione del 28 marzo 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 20 marzo 1997 che hanno disposto per il 28 marzo 1997, l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantasei e trecentosessantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 marzo 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 28 marzo 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 marzo 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,18 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 96,37 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 93,05 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del

tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 182.444.385.000 per i buoni a novantaquattro giorni con scadenza 30 giugno 1997, a L. 435.449.010.000 per i titoli a centottantasei giorni con scadenza 30 settembre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 797.092.030.000 per i titoli a trecentosessantotto giorni con scadenza 31 marzo 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile e risultato pari a L. 97,82 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 95,68 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 91,85 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A2820

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 marzo 1997.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Chillida Flores Yolanda, nata a Barcellona (E) l'11 luglio 1969, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio Oficial de Psicologos della Catologna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopraindicata signora è insignita del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Psicologia» conseguito nel settembre 1995 presso l'Università autonoma di Barcellona;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Chillida Flores Yolanda, nata a Barcellona (E) l'11 luglio 1969, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 28 marzo 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A2739

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 dicembre 1996.

Produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H,* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1995 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 - testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo delle direttive 90/677/CEE e 92/18 in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Vista la decisione della Commissione del 18 aprile 1994, n. 275/94/CE, relativa al riconoscimento dei vaccini antirabbici inattivati;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce

misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario.

Vista la decisione del Consiglio 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992 n. 92/380/CEE che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica, di cui alla direttiva n. 85/511/CEE;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1992 concernente il regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini e di antigeni, occorre stabilire le quantità dei vaccini o antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti della rabbia e del carbonchio ematico, nonché di altre malattie infettive e diffusive con i Fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 5941 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 1996.

A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e le province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, provvedono alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.

Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanità costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccini e di antigeni per le vaccinazioni antipestosa, antirabbica ed anticarbonchiosa.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno 1996 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati, nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 4.

Vaccino contro la peste suina classica

È incaricato della produzione del vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 800.000 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato dal Ministero della sanità.

Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto utilizzando l'antigene virale prodotto dall'istituto zooprofilattico sperimentale che abbia superato con esito favorevole i prescritti controlli.

Il prezzo di cessione è fissato in L. 145 per dose oltre IVA.

Art. 5.

Antigene virale per la produzione di vaccino contro la peste suina classica

È incaricato della produzione di antigene virale per ottenere, in tempi brevi, vaccino contro la peste suina classica, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 400.000 dosi, che dovrà essere pronto alla data indicata nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della sanità.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 205 per dose oltre IVA.

Art. 6.

Vaccino antiaftoso monovalente per bovini e per suini

È incaricato della conservazione e dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiaftoso monovalente per bovini e suini l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia.

Detti antigeni virali vengono messi a disposizione dalla Comunità europea a titolo gratuito per quanto riguarda i ceppi 01 mediorientale e A22, che possono essere trasformati in vaccino antiaftoso per far fronte ad interventi di emergenza secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229.

Qualora sia ritenuto necessario per motivi precauzionali, il Ministero della sanità disporrà l'eventuale adeguamento della dotazione di antigeni virali non com-

presi nella fornitura della Comunità europea attivando le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Gli antigeni eventualmente acquistati dovranno comunque essere correlati con il Centro di coordinamento comunitario per l'afta epizootica di Lelystaad (Olanda).

Le spese relative all'eventuale acquisto, conservazione e trasformazione di antigeni virali per far fronte alle esigenze manifestatesi sul territorio nazionale, graveranno per l'esercizio finanziario in corso sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità.

Art. 7.

Vaccino contro la rabbia

Venuti a mancare i presupposti di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 27 ottobre 1994, il Ministero della sanità provvederà all'acquisto, secondo le procedure indicate nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, del vaccino inattivato prodotto sulla base del capitolato tecnico previsto dalla Farmacopea ufficiale in applicazione della decisione della Commissione della Comunità europea n. 275 del 18 aprile 1994.

Art. 8.

Vaccino contro il carbonchio ematico

È incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia, almeno sino al numero di dosi di seguito riportato:

30.000 dosi bovine;

60.000 dosi ovine;

40.000 dosi equine/caprine.

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 190 per dose bovina, oltre IVA, e di L. 95 per dose ovina-caprina-equina, oltre IVA.

Art. 9.

Il Ministero della sanità può eventualmente destinare le proprie scorte di vaccino antirabbico ed anticarbonchioso, nell'approssimarsi della scadenza del periodo di validità dei prodotti stessi, alle regioni e province autonome, secondo le loro necessità, per far fronte ad esigenze di profilassi obbligatoria individuate con provvedimento ministeriale.

Art. 10.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini antipestoso ed anticarbonchioso e degli antigeni per la produzione del vaccino antipestoso, di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità, nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici allegati al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativi alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento dei capitolati tecnici e per l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 11.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti e della materia prima per la produzione di prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 13

97A2741

DECRETO 24 febbraio 1997.

Modificazione al provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 972 del 14 gennaio 1997 recante modifiche alla classificazione di alcuni farmaci.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 972 del 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1997, con cui

ono state apportate modifiche alla classificazione di alcuni farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche degli stessi secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Considerato che per le specialità medicinali elencate nell'allegato 1 al provvedimento dianzi citato sono stati indicati i prezzi approvati dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del 9-10 ottobre 1995, 2 settembre 1996, 16 settembre 1996 e 28 ottobre 1996, comprensivi di IVA al 4% secondo le disposizioni al momento vigenti;

Considerato che nelle more dell'emanazione del provvedimento l'IVA applicabile alle specialità medicinali classificate in classe *a)* e *b)* è passata dal 4% al 10% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta dell'8 gennaio 1997 che demanda all'ufficio del dipartimento per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza la verifica dei nuovi prezzi conseguenti all'applicazione di dette disposizioni concernenti l'IVA;

Ritenuto di dover pubblicare i prezzi dei farmaci elencati nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 972 del 14 gennaio 1997 rivalutati con l'IVA al 10%;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi indicati per ciascuna delle specialità medicinali comprese nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 972 del 14 gennaio 1997 sono sostituiti dai prezzi riportati per le stesse specialità medicinali nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 64

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo	Classe
Mandokef	Eli Lilly	fl. 1 gr + fiala 4 ml	024286015	9.100	A
Menorest	Rhone-Poulenc Rorer	8 sist. trans. 37.5	032097014	15.800	A
Sotahexal	Hexal Ag	40 cpr 80 mg	029517012	9.800	A
Laxulac Eps	Irbi	30 bust. 6 gr	025894092	16.100	A59
Laxulac Eps	Irbi	20 bust. 9 gr	025894104	16.100	A59
Minitran 15	Synthelabo	15 cerotti 15 mg	027028036	21.600	A
Nitro-Dur 15	Key Pharmaceuticals	10 cerotti 15 mg	025224142	14.400	A
Nitrosylon 15	Knoll	15 cerotti 15 mg	029029030	21.600	A
Top-Nitro 15	Schering Plough	10 cerotti 15 mg	028564058	14.400	A
Triniplas 15	Sandoz	15 cerotti 15 mg	029030069	21.600	A
Venitrin T 15	Astra	15 cerotti 15 mg	018128052	21.600	A
Nitroderm TTS	Ciba Geigy	15 cerotti 15 mg	025193032	21.600	A
Peptazol	Boehringer Mannheim	14 cpr 40 mg	031111014	48.100	A48
Pantopan	Pharmacia & Upjohn	14 cpr 40 mg	031835010	48.100	A48
Pantorc	Byk Gulden Italia	14 cpr 40 mg	031981018	48.100	A48
Pantecta	Milupa Italia	14 cpr 40 mg	031834017	48.100	A48

97A2744

DECRETO 25 marzo 1997.

Autorizzazione dell'azienda ospedaliera di Padova ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1994.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1994 con il quale il centro di cardiochirurgia del complesso clinico ospedaliero di Padova è stato autorizzato al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova in data 24 febbraio 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1994, il seguente sanitario:

Testolin dott. Luca, assistente ospedaliero di ruolo del centro di cardiochirurgia del complesso clinico ospedaliero di Padova.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A2742

DECRETO 25 marzo 1997.

Autorizzazione dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 25 settembre 1992.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1992 con il quale l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari - Ospedale policlinico consorziale è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari, in data 19 febbraio 1997, intesa ad ottenere l'autorizzzazione all'inclusione del dott. Vito Francesco Di Lorenzo nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1992, il dott. Vito Francesco Di Lorenzo, dirigente medico di primo livello presso la divisione di urologia dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A2743

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1212).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugio 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dello art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996. n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 25 novembre 1996, 13 dicembre 1996, 30 dicembre 1996 e 8 gennaio 1997;

Viste le note con cui le ditte hanno dichiarato di accettare l'allineamento al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante sono classificate come indicato nell'allegato stesso.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 65

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo	Classe
Risperdal	Janssen Cilag	20 cbr 1 mg	028752018	31.500	A71 e A37
Risperdal	Janssen Cilag	20 cpr 2 mg	028752020	63.100	A71 e A37
Risperdal	Janssen Cilag	20 cpr 3 mg	028752032	94.700	A71 e A37
Risperdal	Janssen Cilag	20 cpr 4 mg	028752044	126.200	A71 e A37
Risperdal	Janssen Cilag	60 cpr 1 mg	028752057	94.700	A71 e A37
Risperdal	Janssen Cilag	60 cpr 2 mg	028752069	189.300	A71 e A37
Risperdal	Janssen Cilag	60 cpr 3 mg	028752071	284.000	A71 e A37
Risperdal	Janssen Cilag	60 cpr 4 mg	028752083	378.700	A71 e A37
Belivon	Organon Italia S.p.a.	20 cpr 1 mg	028748010	31.500	A71 e A37
Belivon	Organon Italia S.p.a.	20 cpr 2 mg	028748022	63.100	A71 e A37
Belivon	Organon Italia S.p.a.	20 cpr 3 mg	028748034	94.700	A71 e A37
Belivon	Organon Italia S.p.a.	20 cpr 4 mg	028748046	126.200	A71 e A37
Belivon	Organon Italia S.p.a.	60 cpr 1 mg	028748059	94.700	A71 e A37
Belivon	Organon Italia S.p.a.	60 cpr 2 mg	028748061	189.300	A71 e A37
Belivon	Organon Italia S.p.a.	60 cpr 3 mg	028748073	284.000	A71 e A37
Belivon	Organon Italia S.p.a.	60 cpr 4 mg	028748085	378.700	A71 e A37
Metforal	Lab. Guidotti	50 cpr 500 mg	019449014	7.100	A
Glucophage	Lipha S.p.a.	30 cpr 500 mg	017758018	4.200	A
Metiguanide	Pharmacia	30 cpr 500 mg	021037015	4.200	A
Betaclar	Angelini S.p.a.	collirio 0,25%	026513022	7.000	A
Soyacal	Alpha Terapeutic S.p.a.	flac. 500 ml iv 10%	026375030	27.800	A
Iper D3	Zambon	3 fl 200.000 UI	000906014	4.500	A

97A2745

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 1997.

Attivazione degli uffici delle entrate di Bologna, Imola, Rimini, Alessandria, Cagliari e Trapani, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti per assicurare la piena funzionalità degli uffici stessi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, con il quale è stato emanato il regolamento che individua gli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 1997, con il quale sono stati nominati i titolari e i reggenti degli uffici delle entrate di Bologna, Imola, Rimini, Cagliari, Alessandria e Trapani;

Riconosciuta l'esigenza di procedere alla realizzazione dell'organizzazione interna degli uffici delle entrate sopra menzionati e alla predisposizione dei relativi servizi logistici;

Decreta:

Gli uffici delle entrate indicati nelle premesse sono attivati il 15 aprile 1997, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti per assicurare la piena funzionalità degli uffici stessi.

Roma, 3 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2732

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 3 aprile 1997.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario.

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da venti senatori, oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie, organizzative ed economiche, nonché ai modelli produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private di ricovero o di degenza e per verificare l'attuazione della normativa in materia, al fine di fornire al Parlamento valutazioni e proposte con particolare riferimento all'interpretazione e all'applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed alla eventuale necessità di modificare tale provvedimento.

2. A tal fine la Commissione acquisirà tutta la documentazione prodotta o raccolta nella XII legislatura dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 4 ottobre 1994.

Art. 2.

1. La Commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie ed organizzative delle strutture di cui all'art. 1, con particolare riguardo alle problematiche concernenti l'accesso alle strutture stesse ed ai servizi ed il relativo funzionamento. La Commissione terrà conto particolarmente dei seguenti aspetti:

a) le liste d'attesa sia per il ricovero che per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche;

b) i tempi di degenza e l'utilizzazione delle strutture sanitarie per patologia e tipologia di indagini diagnostiche;

c) il fenomeno della migrazione sanitaria all'interno ed all'esterno del Paese, per patologia e per tipo di prevenzione diagnostica e terapeutica;

d) la verifica dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università;

e) la riconversione degli ospedali e la riorganizzazione dei servizi territoriali;

f) lo stato di attuazione degli interventi urgenti in materia sanitaria programmati dal Governo;

g) la sicurezza del sangue;

h) l'individuazione e la distribuzione del personale all'interno delle strutture nonché l'attività di formazione e di aggiornamento del personale stesso;

i) l'individuazione e la distribuzione sul territorio delle strutture ospedaliere nelle quali è possibile effettuare l'attività libero-professionale *intra moenia,* nonché l'individuazione delle attività svolte;

l) la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della qualità (VRQ) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari;

m) il sistema delle convenzioni e degli accreditamenti delle strutture private;

n) la verifica dello stato delle forme integrative di assistenza sanitaria;

o) la verifica dell'attuazione delle norme in materia di contenuto della spesa farmaceutica;

p) la verifica delle attività di prevenzione e recupero della tossicodipendenza e della alcooldipendenza nonché dell'attività di prevenzione e cura delle infezioni da HIV e dell'utilizzazione dei fondi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135.

Art. 3.

1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro due anni dalla data della prima seduta.

2. La Commissione, all'inizio di ciascun anno di attività, predispone un programma annuale dei lavori.

Art. 4.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'art. 162, comma 3, del regolamento, assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del presidente della Commissione.

Art. 5.

1. La Commissione può acquisire documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 6.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie — ovvero concorre a compiere — atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.

Art. 7.

1. La Commissione di avvale delle collaborazioni che ritiene necessarie.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Roma, 3 aprile 1997

Il Presidente: MANCINO

LAVORI PREPARATORI

Doc. XXII, n. 5.

Presentato dai senatori Martelli, Magnalbò, Campus, Monteleone, Mulas, De Corato, Porçari, Pedrizzi, Maceratini, Curto, Folloni, Palombo, Bucciero, Costa, Pasquali, Cozzolino, Lisi, Lasagna, Terracini, Sella di Monteluce, La Loggia, Napoli Roberto, D'Onofrio, Manis, Baldini, Misserville, Reccia, Pace, Magliocchetti, Demasi e Castellani Carla il 22 maggio 1996.

Assegnato alla 12ª commissione (igiene e sanità), in sede referente, il 5 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Doc. XXII. n. 5.

Presentato dai senatori Di Orio, Carella, Camerini, Carpinelli, Daniele Galdi, Mignone, Pardini, Valletta, Petrucci, Lavagnini, Bruni, Zilio, Barbieri, Staniscia, Pasquini, Crescenzio, De Guidi, De Martino Guido, Bonavita, Bucciarelli, Morando, Rognoni, Forcieri, Veltri, Biscardi, Bettoni Brandani, Caddeo, Bruno Ganeri, Bratina, Scivoletto, Giovanelli, Pelella, Pappalardo, Micele, Larizza, Parola e Grosso il 5 giugno 1996.

Assegnato alla 12ª commissione (igiene e sanità), in sede referente, il 18 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

I *doc.* XXII nn. 5 e 7 sono stati esaminati dalla 12ª commissione il 18 luglio, il 26 settembre ed il 1° ottobre 1996; approvato un testo unificato il 1° ottobre 1996.

Esaminato ed approvato dall'assemblea il 3 aprile 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 82 della Costituzione è il seguente:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

— Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 2:

— La legge 5 giugno 1990, n. 135, reca: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione per la lotta contro l'AIDS».

Nota all'art. 4:

— L'art. 162, comma 3, del regolamento del Senato della Repubblica, è il seguente: «3. Allorché il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 326 del codice penale è il seguente:

«Art. 326 *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio)*. — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni, o al servizio o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale, illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».

97A2766

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli odinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 3 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Art. 1.

La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della neuropsichiatria infantile, comprensivo degli aspetti neurologici, neuropsicologici, psicoterapeutici e riabilitativi dell'infanzia.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

Coloro che abbiano frequentato tre anni della scuola di specializzazione in pediatria possono essere ammessi al quarto anno della scuola di neuropsichiatria infantile.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle del corso di laurea in psicologia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, e specificatamente le strutture della U.S.L. 6 convenzionate con l'Università di Palermo ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di nove per ogni anno di corso per un totale di quarantacinque. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'Istituto di medicina infantile, via Lancia di Brolo.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area A: generale e propedeutica.

Obiettivo: acquisire le conoscenze di base relative ai fondamenti biologici e psicologici dello sviluppo indispensabili alla comprensione dei meccanismi eziopatogenetici delle malattie neurologiche e psichiatriche del bambino e dell'adoloscente.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia ed embriologia, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F06A anatomia patologica, F07E endocrinologia, F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile, F22B medicina legale, M11E psicologia clinica.

Area B: diagnostica.

Obiettivo: acquisire i mezzi e i sussidi diagnostici, anche strumentali, atti a rilevare le modificazioni anatomiche, biochimiche, neuroradiologiche e psicopatologiche che la malattia neurologica o psichiatrica induce nel soggetto in età evolutiva e la metodologia per il loro utilizzo nella pratica clinica.

Settori: F04B patologia clinica, F12A neuroradiologia, F18X diagnostioa per immagini, F19B neuropsichiatria infantile.

Area C: neurologica.

Obiettivo: acquisire l'inquadramento diagnostico-nosografico delle malattie neurologiche a comparsa nell'età evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico: diagnostico, prognostico e terapeutico.

Settori: F11B neurologia, F12B neurochirurgia, F14X oftalmologia, F15B audiologia, F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile.

Area D: psichiatrica.

Obiettivo: acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'inquadramento diagnostico-nosografico dei disturbi psichiatrici a comparsa nell'età evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico, integrato con le necessarie competenze in ordine all'intervento terapeutico e in particolare quello psicoterapico.

Settori: F11A psichiatria, F19B neuropsichiatria infantile.

Area E: neuropsicologia clinica.

Obiettivo: acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per effettuare l'analisi neuropsicologica intesa come analisi dei disturbi delle funzioni corticali superiori, dell'apprendimento, della motricità e del linguaggio del bambino e dell'adolescente, al fine di attuare interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

Settori: F19B neuropsichiatria infantile.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver superato gli esami annuali ed i tirocinii ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici:

a) effettuazione di un minimo di 200 osservazioni anamnestico cliniche comprendenti almeno 100 valutazioni neurologiche di soggetti di diverse età e con patologie diverse comprese quelle disfasiche, dislessiche, disprattognostiche, ecc.;

b) valutazione del profilo neuromotorio in almeno 50 neonati e/o lattanti;

c) almeno 50 osservazioni psicodinamiche nelle diverse fasi d'età;

d) almeno 100 colloqui con genitori;

e) presa in carico psicoterapica di almeno tre soggetti, in diverse fasce d'età.

Lo specializzando deve inoltre aver pratica di:

f) somministrazione dei principali test di sviluppo e di valutazione intellettiva;

g) effettuazioni di registrazioni EEG-Poligrafiche in veglia e sonno;

h) esecuzione della puntura lombare in soggetti di diversa età.

Deve infine essere in grado di:

i) interpretare i test somministrati;

l) refertare registrazioni EEG (100 registrazioni, con 40 referti personali);

m) aver eseguito almeno 50 registrazioni elettromiografiche (di cui 20 referti personali);

n) conoscere i principi e la metodologia di esecuzione delle diverse indagini neuroradiologiche (ECO, TAC, RMN, ecc.).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi clinici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2682

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in urologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 3 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in urologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in urologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di tre per ogni anno di corso per un totale di quindici. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'Istituto di materie urologiche.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. Area propedeutica di morfologia e fisiologia.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere l'embriogenesi, l'istologia e l'anatomia sistemica e topografica dell'apparato uro-genitale maschile e femminile; la fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile anche in rapporto alle relative connessioni con quella di altri apparati (sistema nervoso, sistema endocrino) i fondamenti dell'anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, E06A fisiologia umana, F10X urologia.

B. Area di fisiopatologia e farmacoterapia urologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate nell'ambito dei meccanismi fisiopatologici ed etiopatogenetici delle malattie dell'apparato urinario e genitale maschile, deve possedere inoltre un'approfondita conoscenza della farmacoterapia delle affezioni urologiche ed i fondamenti della anestesiologia applicata alla chirurgia dell'apparato urogenitale.

Settori: F10X urologia, F21X anestesiologia, F07F nefrologia, F17X malattie cutanee e veneree, E07X farmacologia.

C. Area di laboratorio e di diagnostica urologica.

Obiettivo: lo specializzando deve possedere le nozioni fondamentali della diagnostica di laboratorio applicata alla patologia urologica, anche nell'ambito della microbiologia clinica, ed una completa conoscenza della semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile deve inoltre acquisire una specifica ed avanzata conoscenza dell'anatomia e citoistologia patologica e della diagnostica per immagini relative alla patologia dell'apparato urogenitale.

Settori: F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F10X urologia, F06A anatomia patologica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

D. Area di urologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire avanzate conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per la prevenzione della diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene comprese quelle dell'età pediatrica.

Settori: F10X urologia, F04C oncologia medica, F08A chirurgia generale, F08E chirurgia vascolare.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver frequentato per almeno una annualità complessiva di chirurgia generale e/o specialistica;

aver eseguito personalmente almeno 100 citoscopie ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 100 esami urodinamici ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 30 agobiopsie prostatiche ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 biopsie vescicali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 30 strumentazioni retrograde dell'uretere diagnostiche o terapeutiche ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver partecipato ad almeno 50 trattamenti di litotrissia extracorporea ed aver contribuito alla fase diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 100 citoscopie ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 interventi endoscopici di disostruzione cervico-uretrale ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 resezioni endoscopiche di neoplasie vescicali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver seguito personalmente 100 pazienti con affezioni urologiche di cui almeno 50 oncologici, partecipando alla programmazione, esecuzione e controllo di protocolli diagnostici e terapeutici.

aver eseguito:

I. almeno 50 interventi di alta chirurgia urologica dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

II. almeno 120 interventi di media chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III. almeno 250 interventi di piccola chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale e vascolare, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2683

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 3 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'apparato locomotore, in particolare alla diagnostica ed al trattamento chirurgico di tali malattie.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di sei per ogni anno di corso per un totale di trenta. La sede amministrativa della scuola è situata presso la clinica ortopedica e traumatologica.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica, deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E10X biofisica medica, F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica.

B. Area di biomatematica e meccanica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali e saper utilizzare i principi della statistica, della matematica, dell'informatica, della fisica e della biomeccanica in ortopedia e traumatologia.

Settori: K05B informatica, F01X statistica medica, I26A bioingegneria meccanica, I15F ingegneria chimica biotecnologica.

C. Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie dell'apparato locomotore, lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica in ortopedia e traumatologia.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F16A malattie dell'apparato locomotore, F08A chirurgia generale, F18X diagnostica per immagini.

D. Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche generali relative alla specialità.

Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F08A chirurgia generale.

E. Area delle malattie dell'apparato locomotore.

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici, radiogeni e di riabilitazione.

Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitazione.

F. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: riconoscere e trattare a livello di primo intervento le situazioni cliniche di emergenza con particolare riguardo a quelle di interesse chirurgico ortopedico e traumatologico. Acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici e alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Acquisire gli elementi essenziali per l'espletamento di procedure di rianimazione.

Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia, F22B medicina legale.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve documentare di aver fraquentato e svolta la relativa attività nel modo seguente:

per almeno mezza annualità in reparto di chirurgia generale;

aver svolto turni di tirocinio in attività di: corsia, sala gessi, ambulatorio, sala operatoria, pronto soccorso, turni di guardia, riabilitazione, etc.;

aver eseguito:

1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III. almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (comprensivi della applicazione di fili transcheletrici e della riduzione e contenzione di lussazioni e fratture di piccoli segmenti), dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2684

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico, seduta dell'11 novembre 1996; consiglio di amministrazione, seduta del 3 dicembre 1996);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di cinque per ogni anno di corso per un totale di venti. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di medicina generale e pneumologia c/o azienda ospedaliera V. Cervello.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate di morfologia e funzionalità dell'apparato digerente, padroneggiare le basi biologiche delle malattie digestive, apprendere ed applicare tecniche di fisiologia e fisiopatologia gastroenterologica e nutrizionale; inoltre migliorare le capacità di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E06B alimentazione e nutrizione umana, E09A anatomia umana, F07D gastroenterologia, F23A scienze tecniche dietetiche applicate, F01X statistica medica.

B. Area di fisiopatologia gastroenterologica generale e molecolare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie digestive, deve partecipare attivamente alle attività di studio fisiopatologico.

Settori: E04B biologia molecolare, E06B alimentazione e nutrizione umana, F03X genetica medica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F07D gastroenterologia, F23A scienze tecniche dietetiche applicate, F04A patologia generale, F04C oncologia clinica.

C. Area di laboratorio e diagnostica strumentale gastroenterologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio e strumentali applicate alla fisiopatologia e clinica gastroenterologica con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunologiche alle tecniche di valutazione funzionale dei vari tratti dell'apparato digestivo e della circolazione distrettuale, alla diagnostica gastroenterologica per immagini.

Settori: E10X biofisica medica, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07D gastroenterologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

D. Area della endoscopia digestiva.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relative alla diagnostica e alla terapia endoscopica gastroenterologica; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche fondamentali secondo le norme di buona pratica clinica ed applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F06A anatomia patologica, F07D gastroenterologia, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

E. Area della gastroenterologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relative alla diagnostica e alla terapia endoscopica gastroenterologica; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche fondamentali secondo le norme di buona pratica clinica ed applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F07D gastroenterologia, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiaco, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07I malattie infettive, F11B neurologia, F17X malattie cutanee e veneree.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando è ammesso all'esame finale di diploma se:

a) ha seguito attivamente almeno 200 casi clinici di patologia gastroenterologica, dei quali almeno il 20% di natura neoplastica, partecipando alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, alla

valutazione critica dei dati clinici; ha presentato almeno 10 casi clinici negli incontri formali della scuola;

b) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300 esofagogastroduodenoscopie, con almeno 30 scleropatie esofagee;

c) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 100 colonscopie, di cui almeno 50 con polipectomia;

d) ha partecipato attivamente alla esecuzione di almeno 300 ecografie di interesse gastroenterologico e ne ha eseguito personalmente 50;

e) ha partecipato all'esecuzione di almeno 50 punture addominali e/o biopsie senza/con controllo ecografico e/o laparoscopie.

Opzionalmente debbono essere state eseguite almeno due delle seguenti procedure, nella misura indicata:

a) 100 endoscopie terapeutiche;

b) 150 colangio-pancreatografie endoscopiche retrograde, a fini diagnostici o terapeutici;

c) 50 procedure manometriche;

d) 150 indagini ecografiche endoscopiche;

e) 50 laparoscopie diagnostiche;

f) 80 interventi proctologici;

g) esperienza nel trapianto di fegato (gestione clinica del paziente).

Almeno il 25% delle procedure deve essere eseguita come responsabile diretto. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2685

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 25 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduta la deliberazione adottata in data 22 novembre 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 20 dicembre 1996, con la quale il consiglio della facoltà di giurisprudenza ha proposto la modifica del vigente statuto della Università, con l'istituzione del corso di diploma universitario di consulente del lavoro;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996;

Considerato che il medesimo piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996 è stato approvato nel corso della riunione del comitato regionale di coordinamento delle università marchigiane tenutasi presso l'Università degli studi di Ancona il giorno 4 giugno 1996;

Considerato che il diploma universitario di consulente del lavoro è inserito nel predetto piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 gennaio 1997, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 405 del 12 marzo 1997;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III-D, dell'ordinamento generale degli studi, sezione I, «norme generali», l'art. 13, e allo stesso capo III, sezione II, «Norme speciali per la facoltà di giurisprudenza», gli articoli 1 e 4, sono modificati nel modo che segue:

CAPO III

DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

SEZIONE I

Norme generali

Art. 13.

Il primo comma è così integrato:

dopo «conferisce altresì il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa» è aggiunto «ed il diploma universitario di consulente del lavoro». Nell'ambito del medesimo diploma universitario è attivato l'indirizzo «sicurezza sul lavoro».

... *Omissis* ...

SEZIONE II

Norme speciali per la facoltà di giurisprudenza

Art. 1.

Il secondo comma è cosi integrato:

dopo «La facoltà di giurisprudenza conferisce altresì il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa» è aggiunto «ed il diploma universitario di consulente del lavoro. Nell'ambito del medesimo diploma universitario è attivato l'indirizzo "sicurezza sul lavoro"».

Art. 4.

Dopo il «Corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa» e prima dell'art. 5 viene inserito:

Corso di diploma universitario di consulente del lavoro

1. È istituito il diploma universitario di consulente del lavoro. Nell'ambito del medesimo diploma universitario è attivato l'indirizzo «sicurezza sul lavoro».

2. La durata del corso di diploma universitario di consulente del lavoro è di tre anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

3. Il corso del diploma universitario di consulente del lavoro comprende 16 annualità, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed un tirocinio professionale durante il corso: si conclude con un esame di diploma che consisterà in una discussione orale su un argomento concordato con il docente di una materia a scelta, nella quale dovrà evidenziare sufficiente capacità di sviluppo critico dell'argomento concordato con il docente.

4. Il piano degli studi del corso di diploma universitario di consulente del lavoro comprende 9 insegnamenti fondamentali annuali, 5 insegnamenti obbligatori semestrali e restanti insegnamenti a scelta per un totale di sedici annualità.

Gli insegnamenti annuali possono essere articolati anche in due corsi semestrali e con distinte prove d'esame.

Gli insegnamenti annuali comprendono, di norma, 50 ore di didattica; quelli semestrali comprendono, di norma, 25 ore di didattica.

Il diploma universitario di consulente del lavoro si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 16 annualità.

Il consiglio di facoltà stabilisce quali corsi siano svolti con articolazione annuale e quali con articolazione semestrale.

5. Per il corso di diploma universitario di consulente del lavoro è previsto il numero chiuso, che verrà stabilito di anno in anno dal consiglio di facoltà. L'ammissione al numero chiuso avverrà a mezzo di un concorso, per titoli ed esami, anche relativi alla conoscenza di lingue straniere, le cui prove potranno avvenire anche a mezzo questionario.

6. All'inizio di ogni anno di corso il consiglio di facoltà delega un proprio componente, professore di ruolo, a sovraintendere e coordinare il corso di studi per il diploma universitario di consulente del lavoro.

7. Sono insegnamenti fondamentali di durata annuale:

area del diritto civile: un insegnamento;

area del diritto commerciale: un insegnamento;

area del diritto costituzionale: un insegnamento;

area economica: un insegnamento;

area storico-giuridica: un insegnamento;

area del diritto del lavoro e della previdenza sociale: quattro insegnamenti.

Sono insegnamenti obbligatori di durata anche semestrale:

area del diritto amministrativo: un insegnamento;

area del diritto comparato, internazionale e comunitario: un insegnamento;

area del diritto penale: un insegnamento;

area del diritto tributario: un insegnamento;

area della sociologia applicata: un insegnamento.

8. Prima dell'inizio di ogni anno, il consiglio di facoltà delibera il piano degli studi per l'ottenimento del diploma universitario di consulente del lavoro.

9. La sede dei corsi per il diploma universitario di consulente del lavoro può essere fissata, su delibera degli organi accademici, anche in comune diverso da quello del comune di Urbino, previa costituzione di apposito consorzio di finanziamento.

10. Al fine del credito didattico, di anno in anno, esaminati i programmi dei singoli corsi, il consiglio di facoltà stabilisce quali esami potranno essere riconosciuti ai fini del corso di laurea in giurisprudenza, come esame o come parte di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 25 marzo 1997

Il rettore: Bo

97A2671

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ottava seduta comune, mercoledì 16 aprile 1997, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

97A2851

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 aprile 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riconoscimento agli stranieri ed agli apolidi dei diritti di elettorato attivo e passivo».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione per la Pace, via Salaria n. 89, Roma, tel. 8841958.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 aprile 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riforma del regime giuridico relativo alla cittadinanza italiana».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione per la Pace, via Salaria n. 89, Roma, tel. 8841958.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 aprile 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riforma del soggiorno dei cittadini stranieri e trasferimento ai comuni delle competenze in materia».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione per la Pace, via Salaria n. 89, Roma, tel. 8841958.

97A2858

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 93 del 28 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ACULAR - Ketorolac trometamolo collirio, nelle forme e confezioni:

Acular soluzione oftalmica sterile per uso topico da 10, 5 e 3 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Allergan S.p.a., via Costarica, 20/22, Pomezia.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Allergan Pharmaceutical (Ireland) Ltd, Castlebar Road, Westport, Co.Mayo - Ireland.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Acular 1 flacone collirio 3 ml: A.I.C. n. 033222011/M (in base 10), 0ZPVCV (in base 32), classe C;

Acular 1 flacone collirio 10 ml; A.I.C. n. 033222035/M (in base 10), 0ZPVDM (in base 32), classe C;

Acular 1 flacone collirio 5 ml: A.I.C. n. 033222023/M (in base 10), 0ZPVD7 (in base 32), classe C.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo Ketorolac trometamolo 0,5% (p/v);

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, octoxinol 40, sodio cloruro, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: per la profilassi e la riduzione delle infiammazioni conseguenti alla chirurgia della cataratta.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 95 del 13 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DEDIOL - Alfacalcidolo, nelle forme e confezioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Ltd, 55, Industriaparken 2750 Ballerup (Danimarca).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla Soc. Leo Pharmaceutical Products, nello stabilimento sito in Ballerup, Danimarca - Industriaparken 55, 2750.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Dediol 10 fiale da 1 mcg/0,5 ml; A.I.C. n. 025487051 (in base 10), 0S9TQR (in base 32); classe H al prezzo di L. 109.400;

Dediol 10 fiale da 2 mcg/1 ml; A.I.C. n. 025487063 (in base 10), 0S9TQC (in base 32); classe H al prezzo di £ 196.900.

Composizione: 1 fiala da 1 mcg e 1 fiala da 2 mcg contengono rispettivamente: principio attivo: 1 mcg di Alfacalcidolo, e 2 mcg di Alfacalcidolo; eccipienti: acido citrico, etanolo, sodio citrato, glicole propedeutico, acqua p.p.i.

Indicazioni terapeutiche: iperparatiroidismo secondario in pazienti sottoposti ad emodialisi cronica.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

E subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 96 del 13 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DIPEPTIVEN - N(2)-L-alanil-L-glutamina, nelle forme e confezioni:

Dipeptiven soluzione concentrata per infusione endovenosa - flaconi da 50 - 100 - 250 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius AG - 61343 Bad Homburg (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Fresenius sistemi terapeutici, via Crema, 8, 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Fresenius AG - 61343 Bad Homburg (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Dipeptiven flacone 50 ml; A.I.C. n. 032188017 (in base 10), 0YQ9MK (in base 32); classe C;

Dipeptiven flacone 100 ml; A.I.C. n. 032188029 (in base 10), 0YQ9MX (in base 32); classe C;

Dipeptiven flacone 250 ml; A.I.C. n. 032188031 (in base 10), 0YQ9MZ (in base 32); classe C.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: N(2)-L-alanil-L-glutamina g. 20;

eccipiente: acqua p.p.i. q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: indicato come parte di un regime di nutrizione parenterale endovenosa come completamento di soluzioni a base di aminoacidi o di regimi infusionali contenenti aminoacidi in pazienti in stati ipercatabolici e/o ipermetabolici.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

E subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 97 del 14 marzo 1997

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RETROVIR - Zidovudina, nella forma e confezione:

Retrovir 60 compresse da 300 mg - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd Euston Road Londra (UK).

Rappresentante in Italia: Glaxo Wellcome S.p.a. - Verona.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica The Wellcome Foundation Ltd, Temple Hill - Dartford - Kent DA1 5AH - (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Retrovir 60 compresse da 300 mg; A.I.C. n. 026697108 (in base 10), 0TGRDN (in base 32); classe A con nota 37 al prezzo di L. 554.100.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo 300 mg di Zidovudina;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, povidone K30, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido, politilenglicole 400, polietilenglicole 8000.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti con malattia da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) in fase avanzata, come quelli affetti da sindrome d'immunodeficienza acquisita (AIDS) o dal complesso correlato all'AIDS (ARC).

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata da un centro ospedaliero autorizzato.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 98 del 14 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale QUINODIS - fleroxacina, compresse e QUINODIS - fleroxacina soluzione, per infusione endovenosa nelle forme, confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Quinodis 1 e 4 compresse da 400 mg e 7 compresse da 200 mg;

Quinodis soluzione per infusione endovenosa 1 flacone

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale Quinodis compresse sono effettuati nello stabilimento della ditta Roche S.p.a. Piazza Durante, 11 Milano, per la specialità medicinale «Quinodis» soluzione per infusione endovenosa sono effettuati nello stabilimento della ditta F. Hoffmann - La Roche Ltd, Basilea (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Quinodis 7 compresse laccate da 200 mg; A.I.C. n. 028325013 (in base 10), 0V0F4P (in base 32); classe C;

Quinodis 1 compressa da 400 mg; A.I.C. n. 028325025 (in base 10), 0V0F51 (in base 32); classe C;

Quinodis 4 compresse laccate da 400 mg; A.I.C. n. 028325037 (in base 10), 0V0F5F (in base 32); classe C;

Quinodis 1 flacone soluzione per infusione endovenosa da 400 mg; A.I.C. n. 028325049 (in base 10), 0V0F5T (in base 32); classe C.

Composizione: 1 compressa laccata contiene:

principio attivo: 200 - 400 mg di fleroxacina;

eccipienti: sodio amido glicolato, cellulosa microcristallina, metilidrossipropilcellulosa, amido di mais, talco, magnesio stearato, silice colloidale anidra. Film di rivestimento: metilidrossipropicellulosa, talco, etilcellulosa, polietinglicole 6000, titanio biossido.

Nelle compresse da 400 mg, ossido di ferro giallo.

1 flacone da 100 ml contiene:

principio attivo: 400 mg di fleroxacina;

eccipienti: glucosio anidro, acido lattico sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni gravi provocate da batteri sensibili alla fleroxacina.

Sono approvati i riassunti delle caratteristiche del prodotto allegati al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rin-

novabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 99 del 18 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ZANEDIP - lercanidipina, nelle forme e confezioni:

Zanepid 14, 28, 35, 50 e 100 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., via M. Civitali, 1 (Milano).

Produttore: La produzione il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Recordati S.p.a. - Officina farmaceutica consortile di Milano, via Civitali, 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Zanepid 14 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033224015 (in base 10), 0ZPXBH (in base 32); classe C;

Zanepid 28 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033224027 (in base 10), 0ZPXBV (in base 32); classe C;

Zanepid 35 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033224039 (in base 10), 0ZPXC7 (in base 32); classe C;

Zanepid 50 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033224041 (in base 10), 0ZPXC9 (in base 32); classe C;

Zanepid 100 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033224054 (in base 10), 0ZPXCQ (in base 32); classe C.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di lercanidipina cloridrato equivalente a 9,4 mg di lercanidipina;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, polivinilpirrolidone, magnesio stearato. Componenti film di rivestimento metilidrossipropilcellulosa, talco, titanio biossido (E171), polietilenglicole (macrogol) 6000, ossido ferro (E172).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale lieve, moderata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 100 del 18 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CARDIOVASC - lercanidipina, nelle forme e confezioni:

Cardiovasc 14, 28, 35, 50 e 100 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., via M. Civitali, 1 (Milano).

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Recofarma S.r.l. - Officina farmaceutica consortile di Milano, via Civitali, 1.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Cardiovasc 14 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033226010 (in base 10), 0ZPZ8U (in base 32); classe C;

Cardiovasc 28 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033226022 (in base 10), 0ZPZ96 (in base 32); classe C;

Cardiovasc 35 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033226034 (in base 10), 0ZPZ9L (in base 32); classe C;

Cardiovasc 50 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033226046 (in base 10), 0ZPZ9Y (in base 32); classe C;

Cardiovasc 100 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033226059 (in base 10), 0ZPZBC (in base 32); classe C.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di lercanidipina cloridrato equivalente a 9,4 mg di lercanidipina;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, polivinilpirrolidone, magnesio stearato. Componenti film di rivestimento metilidrossipropilcellulosa, talco, titanio biossido (E171), polietilenglicole (macrogol) 6000, ossido ferro (E172).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale lieve, moderata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 101 del 18 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LERCADIP - lercanidipina, nelle forme e confezioni:

Lercadip 14, 28, 35, 50 e 100 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmarecord S.r.l., via Laurentina km 24,730 Pomezia (Roma).

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Pharmarecord S.r.l. - Officina farmaceutica consortile di Milano, via Civitali, 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Lercadip 14 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033225018 (in base 10), 0ZPY9U (in base 32); classe C,

Lercadip 28 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033225020 (in base 10), 0ZPY9W (in base 32); classe C;

Lercadip 35 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033225032 (in base 10), 0ZPYB8 (in base 32); classe C;

Lercadip 50 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033225044 (in base 10), 0ZPYBN (in base 32); classe C;

Lercadip 100 compresse rivestite da 10 mg; A.I.C. n. 033225057 (in base 10), 0ZPYC1 (in base 32); classe C.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di lercanidipina cloridrato equivalente a 9,4 mg di lercanidipina;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, polivinilpirrolidone, magnesio stearato.

Componenti film di rivestimento metilidrossipropilcellulosa, talco, titanio biossido (E171), polietilenglicole (macrogol) 6000, ossido ferro (E172).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale lieve, moderata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 102 del 18 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MUCIVITAL - Tegumento di semi di ispaghul, nelle forme e confezioni:

«Mucivital» aromatizzato confezione da 20 buste da 5 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Arkopharma S.A., Zone Industrielle De Carros, BP 28 06511, Carros Cedex (Francia).

Rappresentante in Italia: Arkofarm S.r.l., Largo Olgiata, 15 - Roma.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Arkopharma S.A., Zone Industrielle De Carros, BP 28 06511 - Carros Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni a sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Mucivital» 20 buste da 5 g; A.I.C. n. 032370013 (in base 10), 0YVVBX (in base 32); classe C.

Composizione: 1 bustina da 5 g contiene:

principio attivo 4,75 g di tegumento di semi di ispaghul;

eccipienti: buccia di limone, buccia di pompelmo, buccia di arancia amara, aspartame (contiene fenilalanina).

Indicazioni terapeutiche: stipsi cronica; stati o malattie in cui è necessaria una defecazione con feci molli come per esempio: in caso di ragadi anali, in seguito a chirurgia rettale o in corso di gravidanza.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto da banco.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 103 del 20 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PRONTALGIN - Tramadolo, nelle forme e confezioni:

«Prontalgin» fiale e gocce, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma B.V. Prins Hendrikiaan 20 - NL 1075 BC Amsterdam (Olanda).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Laboratoires Thissen - 1420 Braine L'Alleud (Belgio);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Prontalgin» 1 flacone di gocce da 10 ml; AI.C. n. 033074016 (in base 10), 0ZKBV0 (in base 32); classe C;

«Prontalgin» 5 fiale da 100 mg e 2 ml; A.I.C. n. 033074028 (in base 10), 0ZKBVD (in base 32); classe C.

Composizione: 1 fiala da 2 ml contiene:

principio attivo tramadolo cloridrato 100 mg (50 mg/ml);

eccipienti: sodio acetato, acqua per preparazioni iniettabili (p.p.i.).

1 ml di soluzione orale (40 gocce) contiene:

principio attivo tramadolo cloridrato 100 mg (2,5 mg/goccia);

eccipienti: potassio sorbato, sodio saccarinato, polisorbato 20, essenza di menta piperita, anetolo, saccarosio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi acuti e cronici di media e grave intensità, quali: dolore post-chirurgico, dolore da traumatismi, dolore di pertinenza oncologica.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 104 del 21 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FEMARA - Letrozolo, nelle forme e confezioni:

Femara 30 e 100 compresse da 2,5 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.A., Origgio (Varese) Strada statale 233, km 20,5.

Produttore: Ciba Geigy Ltd, CH 4002 Basilea (CH).

Controllo: Ciba Geigy SA Huningue (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Femara» 30 compresse da 2,5 mg; A.I.C. n. 033242013/M (in base 10), 0ZQGWX (in base 32); classe C;

Femara 100 compresse da 2,5 mg; A.I.C. n. 033242025/M (in base 10), 0ZQGk9 (in base 32); classe C.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: letrozolo 2,5 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, magnesio stearato amido di mais, amido glicolato sodio, metilidrossipropilcellulosa, macrogol 8000, talco, titanio biossido, ferro ossido giallo.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata in donne in postmenopausa naturale o artificialmente indotta, dopo ripresa o progressione della malattia che siano state trattate in precedenza con antiestrogeni.

L'efficacia non è ancora stata dimostrata in pazienti con stato recettoriale estrogenico negativo.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2772

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 130/97 dell'8 marzo 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Kemyos Biomedical Research S.r.l., con sede in via Tre Cannelle, 12, Pomezia (Roma), codice fiscale 07261550151, è ora trasferita alla società Chong Kun Dan Italia S.p.a., con sede in via Giotto 26, Milano, codice fiscale 07903270150:

Specialità: METACAF

027406014 IM 1 flac. 500 mg + fiala 3 ml;

027406062 IM 1 flac. 1000 mg + fiala 3 ml;

027406038 IV flacone 1000 mg + f.solv.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 131/97 dell'8 marzo 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Kemyos Biomedical Research S.r.l., con sede in via Tre Cannelle, 12, Pomezia (Roma), codice fiscale 07261550151, è ora trasferita alla società Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo De' Bacchettoni, 3, Pistoia, codice fiscale 00761810506:

Specialità: ROXENE

026076012 30 capsule 10 mg;

026076024 30 capsule 20 mg;

026076048 crema 1% 50 g.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 181/97

Specialità medicinale: FEPRON - 30 compresse 300 mg, n. di A.I.C.: 023339029.

Società: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: calcio fosfato bibasico diidrato invariato, resina poliacrilica potassica 12,5 mg, amido di mais 62,94, magnesio stearato 2,75 mg, acido stearico 2,75 mg, idrossipropilmetilcellulosa 6,58, giallo tramonto (E-110) 1,61 mg, biossido di titanio 0,52 mg, alcool benzilico 0,93 mg, glicole polietilenico 0.93, glicole propilenico 4,96 mg.

97A2771

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto AIC n. 134/97 del 17 marzo 1997

Specialità medicinale FENADOL nella forma e confezioni: 20 compresse 100 mg a rilascio prolungato, 10 supposte da 100 mg e 5 fiale da 75 mg/3 ml i.m.

Titolare A.I.C.: società Proge Farm r.l., con sede legale in Novara, Baluardo La Marmora n. 4 e sede amministrativa in Cerano (Novara), via Croce n. 4, codice fiscale 01419800030.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti:

per la forma farmaceutica 10 supposte da 100 mg, dalla società Fulton medicinali r.l. nello stabilimento sito in Settimo Milanese, (Milano), via Edison n. 68/70;

per la forma farmaceutica 20 compresse 100 mg a rilascio prolungato, dalla società Formenti farmaceutici p.a. nello stabilimento sito in Origgio (Varese), via G. Di Vittorio, 4;

per la forma farmaceutica 5 fiale da 75 mg/3 ml i.m. dalla società Biologici Italia Laboratories r.l. nello stabilimento sito in Settimo Milanese, (Milano), via Cavour n. 41/43.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

20 compresse 100 mg a rilascio prolungato:

n. A.I.C. 032141018 (in base 10), 0YNVQU (in base 32);

classe: «A con nota 66», prezzo: L. 14.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

10 supposte 100 mg:

n. A.I.C. 032141020 (in base 10), 0YNVQW (in base 32);

classe: «C»;

5 fiale da 75mg/3 ml i.m.:

n. A.I.C. 032141032 (in base 10), 0YNVR8 (in base 32);

classe: «A», prezzo: L. 5.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: Diclofenac sodico mg 100;

eccipienti: cellulosa microgranulare, lattosio, amido, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, idrosipropilcellulosa, dietiftalato, cellulosa acetoftalato, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni supposta contiene:

principio attivo: diclofenac sodico mg 100;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acqusita agli atti);

ogni fiala contiene:

principio attivo: diclofenac sodico mg 75;

eccipienti: glicole propilenico, alcool benzilico e acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative quali: artrite reumatoide e spondilite anchilosante; artrosi; reumatismo extra-articolare; stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica; trattamento sintomatico della dismenorrea primaria.

Fiale: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto; affezioni infiammatorie.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2770

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 marzo 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 marzo 1997 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 28 marzo 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 30 giugno 1997 è di L. 98,23, quello dei buoni a centottantasei giorni con scadenza il 30 settembre 1997 è di L. 96,42 e quello dei buoni a trecentosessantotto giorni con scadenza il 31 marzo 1998 è di L. 93,10, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A2852

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 aprile 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1692,94
ECU	1929,95
Marco tedesco	987,43
Franco francese	293,45
Lira sterlina	2744,26
Fiorino olandese	878,08
Franco belga	47,860
Peseta spagnola	11,691
Corona danese	259,20
Lira irlandese	2620,16
Dracma greca	6,271
Escudo portoghese	9,843
Dollaro canadese	1221,19
Yen giapponese	13,422
Franco svizzero	1146,98
Scellino austriaco	140,28
Corona norvegese	243,48
Corona svedese	220,55
Marco finlandese	331,07
Dollaro australiano	1317,62

97A2859

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Zoomark - Salone specializzato dei prodotti ed attrezzature per animali da compagnia», in Milano.

Con decreto ministeriale del 26 marzo 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Zoomark - Salone specializzato dei prodotti ed attrezzature per animali da compagnia», che avrà luogo a Milano dal 24 aprile 1997 al 27 aprile 1997.

97A2769

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Ruoti - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ruoti, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 9 marzo 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Ruoti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ruoti (Potenza) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro dell'8 marzo 1997 ai sensi dell'art. 70 comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — l'avv. Mario Celli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

97A2774

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Ruoti - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ruoti.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento dell'8 marzo 1997, ha nominato il rag. Luigi Fabani commissario straordinario ed i signori avv. Mario Celli, dott. Gianni Mennu e avv. Giorgio Meo componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Ruoti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ruoti (Potenza), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro dell'8 marzo 1997.

97A2775

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monreale - Banca di credito cooperativo, in Monreale, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 7 marzo 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monreale (Palermo) - Banca di credito cooperativo, con sede in Monreale (Palermo) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana in data 6 marzo 1997 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il dott. Giuseppe Sciortino è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

97A2776

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monreale - Banca di credito cooperativo, in Monreale.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 6 marzo 1997, ha nominato il prof. avv. Leonardo Di Brina commissario liquidatore e i signori dott.sa Maria Picone, prof. Salvatore Sammartino e dott. Giuseppe Sciortino componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monreale (Palermo) - Banca di credito cooperativo, con sede in Monreale (Palermo), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana in data 6 marzo 1997.

97A2777

Nomina dei commissari liquidatori e dei componenti il comitato di sorveglianza del Credito commerciale Tirreno - Società per azioni, in Cava de' Tirreni.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 6 marzo 1997, ha nominato il prof. avv. Enrico Gabrielli e il dott. Mario Gulì commissari liquidatori e i signori dott. Gaetano De Gregorio, prof. avv. Paolo Saitta e dott. Silvio Tirdi componenti il comitato di sorveglianza del Credito commerciale Tirreno - Società per azioni, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno), posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 6 marzo 1997.

97A2778

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Credito commerciale Tirreno - Società per azioni, in Cava de' Tirreni, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 7 marzo 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza del Credito commerciale Tirreno - Società per azioni, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno) — posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 6 marzo 1997 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il prof. Paolo Saitta è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

97A2779

REGIONE SICILIA

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea su parte del territorio della «Gazzena» nel comune di Acireale

Si comunica che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 14 del 22 marzo 1977, è stato pubblicato il decreto assessoriale 10 marzo 1997, n. 5562, concernente la proroga del vincolo di immodificabilità temporanea su parte del territorio della «Gazzena» nel comune di Acireale.

97A2780

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500